



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia Coreno Ausonio Castelnuovo Parano Esperia S. Andrea del Garigliano, Vallemaiorino

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

N. 15 del 15/06/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AGGIORNATO IN MATERIA DI CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA DELLA XIX COMUNITÀ MONTANA L'ARCO DEGLI
AURUNCI (CUA)**

Premesso che con L.R. 31.12.2016 n. 17 e s.m.i. la Regione Lazio ha avviato il processo di trasformazione della Comunità Montana;

che l'art. 1 comma 127 della L.R. 17/16 ha previsto la nomina da parte del Presidente della Regione Lazio di un Commissario e un sub Commissario per ogni Comunità Montana;

che ai sensi del citato art. 1 comma 127 il predetto Commissario e il sub Commissario assumono e svolgono le funzioni dei cessati organi deliberativi;

che ai sensi del citato art. 1 comma 129 della L.R. 17/16 e s.m.i. i commissari, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di Enti Locali adottano gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività e delle funzioni delle comunità montane ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei Servizi;

che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00010 del 7 Gennaio 2020 sono stati nominati il Commissario e sub Commissario della XIX Comunità Montana L'Arco degli Aurunci;

che dal 20 Gennaio 2020, data di notifica del decreto, sono cessati gli organi esecutivi e deliberativi della XIX Comunità Montana i cui poteri e compiti, ai sensi dell'art. 1 comma 129, sono stati attribuiti ai Commissari liquidatori;

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Michele De Luca;

PREMESSO:

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "sono unioni di Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

CHE l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che i "Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

CHE comunque per effetto del rinvio normativo operato dal decreto legislativo 267 alle comunità montane si applica l'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;

CHE lo Statuto della XIX Comunità Montana sancisce che la stessa favorisce la coesione e cooperazione fra i comuni del comprensorio anche attraverso la gestione associata dei servizi;

CHE la comunità montana è titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.37 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 stabilisce che: "Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";

CHE il suddetto l'art.37 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 stabilisce che: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

CHE pertanto la comunità montana è legittimata a svolgere il compito di centrale unica di committenza per conto dei comuni in quanto unione di comuni;

CHE con deliberazione n. 5 del 30/07/2018 questo Ente ha istituito il Centro Unico per l'acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a servizio dei comuni associati e di quelli limitrofi;

CHE si ritenuto opportuno aggiornare lo schema di convenzione allegato al regolamento per la disciplina e il funzionamento della centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni servizi e appalti;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione aggiornato;

VISTO il D. Lgvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto della XIX Comunità Montana,

DECRETA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente decreto;
- 2) Di Approvare lo schema di convenzione aggiornato, allegato alla presente, concernente il servizio così istituito con la Delibera n. 5 del 30.07.2018 per l'istituzione del Centro Unico per l'acquisizione di beni, servizi e appalto lavori a servizio dei comuni associati e di quelli limitrofi;
- 3) Che i comuni singoli potranno aderire al CUA secondo le proprie esigenze stabilendo autonomamente la decorrenza per i procedimenti di acquisizione di beni e servizi e per i procedimenti di appalto lavori che potranno essere svolti sia con unica decorrenza che con decorrenza diversa in base alle scadenze disposte dalle vigenti disposizioni legislative.
- 4) di individuare come responsabile del procedimento, l'Arch. Giovanna Nardone, Responsabile Servizi Associati, per tutti gli atti conseguenti;
- 5) Rendere il presente decreto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL 267/00.

Esperia lì 15 Giugno 2020

Il Segretario Generale
Dott. Michela DE LUCA



Il Commissario Straordinario Liquidatore
Ing. Oreste De Bellis

**REGOLAMENTO DEL CENTRO UNICO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI
E APPALTO LAVORI DELLA XIX COMUNITA' MONTANA
"L'ARCO DEGLI AURUNCI"
"CUA"**

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1— Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio istituito dalla XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci" per la gestione delle funzioni attinenti le procedure di affidamento di lavori, di servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per conto dei comuni aderenti.

La Centrale Unica di Committenza e Appalti è coordinata dalla comunità montana di concerto con gli Enti Locali sottoscriventi la convenzione di adesione ed opererà anche secondo quanto stabilito dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. A tal fine, gli Enti aderenti provvederanno a delegare l'esercizio delle funzioni ed i poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.

Art. 2

(Enti partecipanti)

1. Gli enti partecipanti sono i comuni che aderiscono alla convenzione siano essi associati alla XIX Comunità Montana o comuni limitrofi.

Art. 3

(Funzioni, attività e servizi svolti dalla stazione appaltante unica)

1. Le funzioni ed i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, dalla predisposizione del bando, escluse le procedure per l'ottenimento di CIG e/o CUP, fino all'aggiudicazione provvisoria, rimettendo gli atti all'Ente associato per l'aggiudicazione definitiva.

2. Più specificamente, la C.U.A. cura la gestione della procedura e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) cura la costituzione e la tenuta di albi di ditte di lavori e fornitori di beni e servizi cui attingere per procedure negoziate o in economia, ai sensi del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
- b) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- c) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) nomina attraverso atto gestionale del Responsabile della CUA la commissione giudicatrice che, nelle more di adozione dell'Albo dei Commissari di gara previsto

dall'art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà individuare il Presidente e i componenti della Commissione di gara nell'ambito del personale della comunità montana e/o anche su indicazione del RUP del Comune procedente tra i funzionari del Comune medesimo o di altro ente aderente alla CUA (componenti interni) oppure in mancanza tra i componenti degli uffici tecnici/amministrativi di altri enti non aderenti alla CUA ovvero, in mancanza, tra i professionisti estranei alla P.A. (componenti esterni);

h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, fermo restando a carico di ogni singolo Ente la nomina del legale di fiducia e le conciate spese;

i) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo I comma 2, del D.P.C.M. 30/06/2011;

m) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 30/06/2011.

3. L'ambito di operatività della Centrale di Committenza sono le procedure di gara finalizzate all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40 mila euro (oltre IVA) e di lavori di importo superiore a 150 mila euro (oltre IVA);

4. Non compete alla CUA il procedimento di spesa per beni e servizi di qualsiasi importo acquisibili mediante i sistemi di e - procurement messi a disposizione da Consip S.p.a. ovvero:

— convenzioni (art. 26 L. 488/1999);

— accordi quadro (art. 54 Nuovo Codice Appalti);

— mercato elettronico (art. 338 regolamento Appalti);

— sistemi dinamici di acquisizione (ad. 55 Nuovo Codice Appalti).

5. Gli associati possono delegare alla CUA anche appalti di importo inferiore all'ambito di operatività di cui al precedente comma 3.

6. Il Commissario della XIX Comunità Montana nomina annualmente il responsabile della CUA.

7. Rimane nella facoltà del singolo Comune aderente la costituzione e gestione di propri albi di ditte di lavori e fornitori di beni e servizi.

Art. 4

(Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto)

1. L'affidamento alla CUA delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:

— la menzione della nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- l'individuazione dell'opera, del servizio e della fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;

- l'eventuale dichiarazione di volontà di ricorrere per procedure negoziate o in economia ad albi di ditte di lavori e fornitori di beni e servizi regolarmente tenuti dal singolo Comune o a quelli in dotazione alla CUA.

— l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (arti. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.min.ii.);
 - quadro economico, documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento)/D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), schema di contratto, regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente, regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;
2. La CUA predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione provvisoria entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
 3. Dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, la CUA consegna all'Ente Committente tutti gli atti relativi alla procedura di gara, ivi compresi il verbale di gara ed plichi pervenuti per le offerte.
 4. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
 - adottare gli atti necessari alla CUA per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
 - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
 - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - disporre con determinazione del Responsabile del Servizio l'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla CUA per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione;
 - tutte le attività di verifica successive all'aggiudicazione provvisoria e funzionali all'aggiudicazione definitiva;
 - la trasmissione dei dati relativi agli appalti al S.I.T.A.R.L. e/o all'A.V.C.P.;
 - la stipula e la registrazione dei contratti di appalto.

Art. 5

(Acquisizione dati)

1. IL sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto convenzionale, sarà modificato, ove in contrasto con il programma di scambio di dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA CUA

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La CUA ha la sede principale presso i locali della XIX Comunità Montana siti in Via Rave Grossa 2 Esperia.
2. Gli enti contraenti, si obbligano a garantire il miglior collegamento della CUA con le proprie strutture, anche mediante l'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale, tacitamente rinnovabile per analogo periodo, salvo diversa manifestazione di volontà.
2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti alla scadenza annuale o con preavviso di 60 (*sessanta*) giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana, rimanendo salve, in ogni caso, le procedure già affidate.

Art. 8

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti, i quali versano a consuntivo la quota parte delle spese loro spettante in seguito a riparto effettuato dalla Comunità Montana.
2. Ai dipendenti che lavorano per la stazione appaltante possono essere riconosciuti eventuali incentivi nel rispetto delle norme vigenti eventualmente a carico dei quadri economici dei singoli appalti.
3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure verranno sostenute e anticipate dai singoli comuni per conto dei quali si svolge il procedimento di gara e sono successivamente poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18-10-2012, n, 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta do annullata, del Comune Committente.

Art. 9

(Dotazione del personale)

Gli Enti associati assicurano il conferimento delle risorse umane alla CUA necessario per lo svolgimento del singolo procedimento di competenza del comune

L'Ufficio CUA si potrà avvalere inoltre di:

- a) personale della Comunità Montana appositamente assegnato;
- b) personale assunto a tempo determinato/indeterminato e/o a convenzione;
- c) personale indicato dai Comuni aderenti nella misura di almeno una unità in quota parte;
- d) personale comandato da altre Istituzioni ed enti pubblici;

1. Il costo delle risorse umane rimane a carico di ogni singolo Comune di provenienza delle stesse.

Art. 10

(Beni e strutture)

1. La sede del CUA è individuata nei locali della sede della comunità montana con sede in Esperia (FR), che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, da finanziare con il fondo di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 11

(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. E' prevista annualmente una riunione degli associati per un'analisi delle attività svolte dal CUA.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (Lgs. 196/03 e s.m.i.).

2. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 13

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14

(Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'Ente associato, fermo restando l'obbligo della CUA di fornire tutti gli elementi come disposto dal DPCM 30/6/2011 art.3, lettera 1).

Art. 15

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la stazione appaltante unica e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. 16

(Clausole di adesione)

1. La convenzione è aperta all'adesione di enti diversi dai sottoscrittori. Essa si perfeziona mediante l'invio di deliberazione di Consiglio Comunale e la sottoscrizione della convenzione.

2. Gli enti che la sottoscrivono rinunciano espressamente alla facoltà di attivare procedure per l'appalto di lavori o forniture di beni e servizi di importo superiore a quelli stabiliti nell'art. 3 comma 3, fatta salva la possibilità di ricorrere autonomamente all'acquisizione per qualsiasi importo di beni e servizi mediante gli strumenti di e - procurement messi a disposizione da Consip S.p.a. ovvero :

- convenzioni (ari 26 L. 488/1999);
- accordi quadro (ari 54 Nuovo Codice Appalti);
- mercato elettronico (an. 338 regolamento Appalti);
- sistemi dinamici di acquisizione (art. 55 Codice Appalti).

3. L'adesione alla CUA comporta l'annullamento delle precedenti intese e/o protocolli sottoscritti in materia.

Art. 17

(Disposizioni conclusive)

1. Per quanto riguarda gli aggiornamenti al presente regolamento nonché le ulteriori disposizioni organizzative degli uffici sono demandati alla Giunta Comunitaria che li adotterà con propri atti sentita la Conferenza dei Sindaci.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI E
ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI E
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
CENTRO UNICO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E APPALTO LAVORI

L'anno il giorno del mese di presso
la sede di a
tra

1. La Comunità Montana XIX L'Arco degli Aurunci" in persona del presidente pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Esperia Via Rave Grossa, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n delesecutiva, codice fiscale n
2. Il Comune di, In persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. . del esecutiva, codice fiscale n.;
3. Il Comune di, In persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. . del esecutiva, codice fiscale n.;
4. Il Comune di, In persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. . del esecutiva, codice fiscale n.;

PREMESSO

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "sono unioni di Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

CHE l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che i "Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

CHE comunque per effetto del rinvio normativo operato dal decreto legislativo 267 alle comunità montane si applica l'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;

CHE lo Statuto della XIX Comunità Montana sancisce che la stessa favorisce la coesione e cooperazione fra i comuni del comprensorio anche attraverso la gestione associata dei servizi;

CHE la comunità montana è titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art.37 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 stabilisce che: *"Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";*

Che la XIX Comunità Montana con delibera assembleare n. 5 del 30/07/2018 ha istituito il centro unico per l'acquisizione di beni servizi e appalto lavori a servizio dei comuni associati e di quelli limitrofi approvando altresì lo schema della presente convenzione;

Che il comune di _____ con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del _____ ha deliberato di servirsi del centro unico per l'acquisizione di beni servizi e appalto lavori istituito dalla XIX Comunità Montana approvando lo schema della presente convenzione;

Che pertanto è opportuno stipulare la convenzione tra la XIX Comunità Montana (di seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i Comuni deleganti (di seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

Che la presente convenzione è da intendersi aperta alla partecipazione di tutti i comuni che delibereranno di servirsi del servizio istituito dalla comunità montana anche con atti successivi e anche se non facenti parte del territorio della comunità montana XIX "L'Arco degli Aurunci";

Che pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali dell'Ufficio tecnico della Comunità Montana in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione - ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionanti);

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - I Comuni che intendono aderire alla presente convenzione quadro conferiscono alla stessa le funzioni di Stazione unica appaltante/Servizio Centrale di Committenza (definito anche Centro Unico Appalti ACRONIMO CUA). A tal fine in osservanza con quanto stabilito dalla vigente normativa le funzioni di centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi sono conferite con decorrenza dal.....

mentre le funzioni di centro unico appalti per l'aggiudicazione dei lavori sono conferite con decorrenza dal

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara finalizzate all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40 mila euro (oltre IVA) e di lavori di importo superiore a 150 mila euro (oltre IVA);

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a. La nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016
- b. Le attività di individuazione delle opere da realizzare e/o dei beni e servizi da acquisire;
- c. La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. L'adozione della determina a contrattare;
- e. La Determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione definitiva;
- f. La stipula del contratto d'appalto;
- g. L'affidamento della direzione dei lavori;
- h. Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i. Le Procedure per il collaudo statico e tecnico-amministrative delle opere;
- j. Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- k. Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del D.L.gs. n. 50/2016.
- l. Individuazione delle caratteristiche minime di qualità e tipologia dei beni da acquisire;

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Art. 3 - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E APPALTO LAVORI

La Comunità Montana nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara per la fornitura di beni servizi e per l'appalto di lavori e più precisamente:

- a) Collabora con gli enti aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) Concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente in collaborazione con il CUA ;
- c) Collabora nella redazione dei capitolati;
- d) Collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) Definisce in collaborazione con l'ente aderente il criterio di aggiudicazione;
- f) Definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) Redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa;
- i) Nomina la commissione giudicatrice;
- j) Provvede all'aggiudicazione provvisoria e trasmette all'Ente committente tutti gli atti di procedura di gara compresi i verbali di gara e i plichi pervenuti per le offerte;
- k) Collabora con i singoli comuni nella gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedure di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio che avverrà ad opera del singolo comune per conto del quale è stato svolto il singolo procedimento di gara;
- l) Collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- m) Cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. Il CUA si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare le procedure di gara;
2. Completata la procedura di aggiudicazione, il CUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedure di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il CUA potrà richiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'ente aderente.

ART. 4 - La CUA è istituita presso la sede della Comunità Montana e il Responsabile è incaricato annualmente con decreto del Presidente della

Comunità Montana ed è composto, oltre che dal personale dell'ente anche di personale all'uopo assunto a tempo determinato/indeterminato o convenzionato, in particolare dell'area tecnica, quale coordinamento tecnico, e di personale dei comuni aderenti in relazione al singolo procedimento di gara. Di norma il Rup del comune interessato dalla procedura di gara assume la funzione di responsabile del sub procedimento di aggiudicazione salva diversa indicazione da parte dello stesso comune;

ART. 5 - Entro il 30 Aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il presidente della comunità montana o un Sindaco dei comuni aderenti, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni, verifiche e valutazione sullo svolgimento del servizio.

ART. 6 - L'attività del CUA è disciplinata dal regolamento disciplinante le finalità, i compiti e l'organizzazione del servizio che è allegato alla presente. In caso di contrasto tra le norme di cui al regolamento approvato e gli specifici regolamenti in materia adottati dai singoli comuni prevalgono le norme dei regolamenti comunali, se non superate da nuove disposizioni normative regionali, nazionali e o europee.

ART. 7 - La presente convenzione, per la sua natura e per la funzione obbligatoria prevista dalla legge, ha durata indeterminata. Il comune aderente ha comunque facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg.. In caso di recesso il CUA porterà a termine i procedimenti avviati, e l'ente recedente è comunque obbligato a rimborsare le quote di spesa eventualmente spettanti.

Art. 8 - La presente convenzione è da intendersi aperta e pertanto i comuni potranno aderire anche successivamente mediante atto deliberativo con il quale approvano la stessa e esprimono la volontà di aderire senza necessità di ulteriori atti da parte della comunità montana o degli altri enti che già hanno aderito.

Art. 9 - Possono aderire alla centrale unica di committenza tutti i comuni e o gli enti territoriali che ne faranno richiesta a prescindere dalla loro appartenenza o meno alla comunità montana.

Letto, confermato e sottoscritto
Esperia lì

II COMMISSARIO DELLA C.M.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

Prot. n. 576

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo on.line della Comunità Montana in data odierna e così per quindici giorni consecutivi.

Esperia, li 15 GIU. 2020



Il Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA

DECRETA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) Approvare lo schema di convenzione aggiornato, allegato alla presente, concernente il servizio così stabilito con la Delibera n. 2 del 20/07/2018 per l'istituzione del Centro Unico per l'acquisizione di beni, se vici e appalto lavori a servizio dei comuni associati e dei limiti;
- 3) Che i comuni associati potranno aderire al CUA secondo le proprie esigenze stabilendo autonomamente la decorrenza per i procedimenti di acquisizione di beni e servizi e per i procedimenti di appalto lavori che potranno essere svolti sia con unica decorrenza che con decorrenza diversa in base alle scadenze disposte dalle vigenti disposizioni legislative;
- 4) di individuare come responsabile del procedimento l'Arch. Giovanna Nardone, Responsabile Servizi Associati, nei limiti di cui conseguenti;
- 5) Rendere il presente decreto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL 267/00.

Esperia, 15 Giugno 2020

Il Commissario Straordinario Liquidatore
Ing. Oreste De Bellis



Il Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA